

REPERTORIO N. 16624 RACCOLTA N. 10713
=== VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ===
== "FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA" ==
======================================
L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre.
In Roma, Largo Luciano Berio n.3, presso gli uffici dell' "Auditorium Par-
co della Musica", alle ore nove e minuti trenta.
Avanti a me Dottor Massimo SARACENO, Notaio in Roma, con studio in
via Alberico II n. 33, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-
ti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
======================================
- DALL'ONGARO MICHELE, nato a Roma il 16 novembre 1957, domicilia-
to per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma quale Presidente-Ŝovrintendente e legale rappresentante del-
la: ====================================
- "FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA", con
sede in Roma, Via Vittoria n. 6, iscritta presso il Registro delle Imprese
di Roma con il seguente numero di iscrizione e codice fiscale:
80143210583, R.E.A. n.ro 933850, Ente Giuridico legalmente riconosciu-
to ai sensi dei Decreti Legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998
n. 134 e titolare della qualifica di "fondazione lirico-sinfonica dotata di
forma organizzativa speciale", ai sensi del Decreto del Ministero dei be-
ni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'E-
conomia e delle Finanze in data 6 novembre 2014, in forza di Decreto di
riconoscimento emanato dal Ministero del beni e delle attività culturali e
del turismo in data 5 gennaio 2015, giusta i poteri gestori allo stesso
spettanti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 15, let-
tera a), numero 1) del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito
con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e dell'articolo 19 del vi-
gente Statuto Sociale, in forza dell'atto di nomina del 20 febbraio 2015;
ente debitamente iscritto al registro delle persone giuridiche presso la
Prefettura di Roma.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
chiede di assistere, redigendone il verbale, all'adunanza del Consiglio di
Amministrazione della suddetta Fondazione, indetta per oggi, in questo
luogo ed ora, per deliberare sul seguente ===================================
(Seduta Straordinaria) ====================================
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione variazioni allo statuto; ====================================
2) Varie ed eventuali.
Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto che assume la presiden-
za della presente adunanza il Presidente del Consiglio di amministrazio-
ne signor Dall'Ongaro Michele, il quale
======================================
·
a) che il Consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato
con le modalità di cui all'art.18 dello statuto sociale;
b) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di: =======
- DALL'ONGARO Michele (Presidente-Sovrintendente); ========
- LETTA Gianni (Vice Presidente), nato ad Avezzano (AQ) il 15 aprile

Registrato Agenzia delle Entrate di Roma 4

il 22 dicembre 2016 N. 39042

Serie 1/T



ABETE Luigi (consigliere), nato a Roma il 17 febbraio 1947; BASSANINI Franco (Consigliere), nato a Milano il 9 maggio 1940; BERGAMO Luca (Consigliere), nato a Roma il 27 novembre 1961; BULGARI Nicola (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; c) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 15 gennaio 1952; Al i chi a ra l'odierna adunanza del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399,
BASSANINI Franco (Consigliere), nato a Milano il 9 maggio 1940; BERGAMO Luca (Consigliere), nato a Roma il 27 novembre 1961; BULGARI Nicola (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; DI PAOLA Vittorio (consigliere), nato a L'Aquila il 24 marzo 1947; PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; c) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; "I'odierna adunania del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia è delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2404,
BERGAMO Luca (Consigliere), nato a Roma il 27 novembre 1961; BULGARI Nicola (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma 27 giugno 1955; DI PAOLA Vittorio (consigliere), nato a L'Aquila il 24 marzo 1947; PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; c) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; "I'odierna adunanza del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: ———————————————————————————————————
BULGARI Nicola (Consigliere), nato a Roma il 16 gennaio 1941; D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma 27 giugno 1955; DI PAOLA Vittorio (consigliere), nato a L'Aquila il 24 marzo 1947; PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; C) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; """ I'odierna adunanza del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: ———————————————————————————————————
D'AMICO Matteo (Consigliere), nato a Roma 27 giugno 1955; DI PAOLA Vittorio (consigliere), nato a L'Aquila il 24 marzo 1947; ==== PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; c) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 26 luglio 1968; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; PADRONI Patrizia (Revisor
- DI PAOLA Vittorio (consigliere), nato a L'Aquila il 24 marzo 1947; - PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; - TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; - C) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: - FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del Giorno di cui sopra Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: - * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
- PARAZZOLI Carlo Maria (Consigliere), nato a Milano il 6 ottobre 1964; - TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959;
TARQUINI Maurizio (Consigliere), nato a Roma il 13 agosto 1959; ———————————————————————————————————
c) che è presente il Collegio dei revisori in persona di: - FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; - Passando alla del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
- FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952;
- FAZIO Luca (Presidente), nato a Roma il 26 luglio 1968; - PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952;
- PADRONI Patrizia (Revisore), nata a Roma il 15 gennaio 1952; ====================================
l'odierna adunanza del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
l'odierna adunanza del Consiglio di amministrazione validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
ta in prima convocazione ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto, non decreto del Ministro del fennistro del Conti è nominato con decreto del Conti dello Beni e delle Attività culturali per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero deli beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
dente rileva la necessità di modificare le disposizioni del vigente Statuto Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
Sociale relative alla disciplina del Collegio dei Revisori, illustrandone le motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
motivazioni, ed all'uopo propone al Consiglio di Amministrazione: * di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
* di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:
Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia è delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia è delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia è delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
dell'Economia è delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
attività culturali e del turismo. ====================================
2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ————————————————————————————————————
mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ===== 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. ====================================
della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ===== 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. ====================================
sentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ==== 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. ====================================
tanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ===== 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. ====================================
3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
principi di corretta amministrazione e gestione. ====================================
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata lapossibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la-possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la- possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
possibilità di litteriocuzione tra tutti i partecipanti.
5 Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazio-
3. Il companio dal remoni e decembra
ne in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e del-
le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.
6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge. Ad essa
è affidata anche l'attività di revisione del bilancio.
7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con deli-
bera del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data del Consi-
glio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio socia-
le. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli

2409 bis e septies del codice civile. ====================================
* di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale come segue:
Art. 21
====== Durata in carica del Collegio dei Revisori ========
1. I Revisori restano in carica cinque anni e ciascuno di essi può essere
revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. ========
2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che
viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insie-
me con quelli in carica.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e condi-
videndone le considerazioni e le proposte, dopo ampia ed esauriente di-
scussione, previa estensione del consigliere BERGAMO Luca sulla votazio-
ne in ordine alla modifica dei commi 6 e 7 dell'art. 20, con il voto favore-
vole dei presenti, all'unanimità salvo quanto sopra precisato
DELIBERA
- di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come segue: =======
Art. 20
Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. ====================================
2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due
mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappre-
sentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresen-
tanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. =====
3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e gestione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio
sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403,
2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono
svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la
possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti. =============
5. Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazio-
ne in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e del-
le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.
6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge. Ad essa
è affidata anche l'attività di revisione del bilancio.
7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con deli-
bera del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data del Consi-
glio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio socia-
le. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli
2409 bis e septies del codice civile. ====================================
- di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale come segue: ========
======================================
====== Durata in carica del Collegio dei Revisori ========
1. I Revisori restano in carica cinque anni e ciascuno di essi può essere

revo	cato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. ========
	n caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che
	e nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insie-
	con quelli in carica. ====================================
	•
	approvare tutte le modifiche testé illustrate singolarmente e nel loro
	plesso e di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione,
the s	si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; ===========
di	sottoporre l'efficacia delle modifiche statutarie testé approvate alla
	lizione sospensiva dell'ottenimento dell'approvazione da parte della
	petente Autorità governativa, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto
	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto
	il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 novembre 2014 e
	art. 17, lettera b), del vigente Statuto Sociale; ========
- di	delegare il Presidente del Consiglio di amministrazione: ======
* ad	apportare allo statuto testé approvato ogni eventuale rettifica di er-
rori i	materiali e/o imprecisioni dovesse essere ravvisata come necessaria
	che solo opportuna da parte delle competenti autorità ai fini dell'ade-
	mento dello statuto alla vigente normativa, anche di natura regola-
	tare, e ai fini dell'ottenimento della suddetta approvazione da parte
	competente Autorità governativa.
	igliore intelleggibilità si allega al presente atto sotto la lettera "B"
	ocumento riportante il testo degli artt.20 e 21 dello statuto sociale
viger	nte alla data odierna e, a fronte, il testo dei medesimi artt.20 e 21
dello	statuto con le modifiche evidenziate.
Null'a	altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chie-
	a parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie la presente adunan-
	ssendo le ore nove e minuti cinquantasette.
	- I
	rori consiliari proseguono per la trattazione dei punti all'ordine del
	no in seduta ordinaria e costituiranno oggetto di separata verbalizza-
ione	
e sp	pese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione. =
I cor	mparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. ==========
	esto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparen-
	quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua
	ntà e lo approva sottoscrivendolo alle ore dieci e minuti tre.
	ta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
	e completato su otto facciate e quanto sin qui della presente nona.
F.TO	MICHELE DALL'ONGARO ====================================
F.TO	MASSIMO SARACENO ====================================



:
======= Allegato "A" al Rep.16624/10713 ========
======================================
======================================
======================================
7 (1 = 1 = 1
1. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di seguito chia
mata anche Fondazione, deriva dalla trasformazione dell'Accademia Na zionale di Santa Cecilia, fondata in Roma nel 1585, e dall'assorbimenti in essa della Gestione Autonoma dei Concerti, effettuati ai sensi del de creto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni. === 2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottopo sta all'alta vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e de turismo ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei i Beni e delle attività culturali e del turismo del 6 novembre 2014. ====================================
cale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili.
1. Por il porsognimento dei manui S. i. L. T.
1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione: ====================================
b) può curare od eseguire, nel rispetto degli scopi e finalità di cui all'art. 2, la produzione discografica, video, multimediale e affine, delle esecuzioni di cui alla precedente lettera (a) nonché di esecuzioni appositamente realizzate, e la loro diffusione; c) conferisce la dignità di Accademico, secondo quanto disposto dall'art.
8 del presente statuto; ====================================
conosciuti dalle competenti autorità; ————————————————————————————————————

g) promuove pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni inizia-
tiva atta alla divulgazione e alla elevazione della cultura musicale; ====
h) svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzio-
nali. ====================================
2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza
e nel rispetto del vincolo di bilancio favorendo l'apporto di soggetti priva-
ti, anche con riguardo alle attività di cui al precedente comma 1.
Titolo II =================================
Patrimonio e proventi ====================================
======================================
======= Composizione del patrimonio =========
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal patrimonio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da quello
della Gestione Autonoma dei Concerti a suo tempo determinati secondo
termini e le modalità previsti dall'art.7 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367;
b) da ogni altro bene immobile o mobile acquisito dalla Fondazione o
che ad essa pervenga a qualsiasi titolo; ===================================
c) dal diritto di utilizzare senza corrispettivo, i teatri, auditorium e local
occorrenti per lo svolgimento della propria attività messi a disposizione
dal Comune ai sensi dell'art. 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. Il Patrimonio della Fondazione, con delibera del Consiglio d'Ammini-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
strazione, è suddiviso tra un Fondo di dotazione, indisponibile e vincola-
to al perseguimento delle finalità statutarie, ed un Fondo di gestione, de-
stinato alle spese correnti di gestione. Il Fondo di dotazione è composto
da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel Fondo di gestione.
3. Il Fondo di gestione è composto: ====================================
a) dai redditi del patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo; ===
b) dalle somme erogate alla Fondazione da terzi e non espressamente
destinate al Fondo di dotazione; ====================================
c) da ogni contributo pubblico o privato, eredità, legato, lascito e dona-
zione, attributi alla Fondazione e non espressamente destinati al Fondo
di dotazione;
d) da eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al Fondo di ge-
stione; ====================================
e) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consi-
glio di Amministrazione e dal Consiglio stesso a ciò espressamente desti-
nate;
f) da ogni altro provento derivante dalle proprie attività.
4. Al patrimonio della Fondazione concorrono inizialmente, in qualità di
Soci Fondatori di diritto, Roma Capitale, la Regione Lazio e lo Stato; pos-
sono altresì concorrere tutti gli altri soggetti pubblici e privati alle condi-
zioni previste dal presente Statuto.
5. Il patrimonio storico della Fondazione, di cui all'art. 3 comma 1 lette-
ra f), è alienabile nel rispetto della disciplina vigente.
6. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia e della Gestione Autonoma dei Concerti.
======================================
======= Destinazione dei proventi e del patrimonio ==========
1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi sono destinati anche gli eventuali avanzi di ge-
DOOD, DUIGHEICHAIL AG GOOLDONG WESTHAN AIRCHE AN EVEHNAN AVAILL IN DE-

stione.	=====
2. La Fondazione non può procedere alla distribuzione di utili o di al	tro u
tilità patrimoniali.	
3. In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto	
ti e istituzioni similari che operano con finalità analoghe nel settore	dello
spettacolo, della cultura, della educazione e della formazione mus	
con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentiti Roma Ca	
le, la Regione Lazio e l'Autorità di governo competente in mate	
spettacolo. I beni immobili eventualmente conferiti in uso alla Fond	
ne da Enti pubblici in conto patrimonio sono esclusi dalla liquidazio	
restituiti agli enti medesimi.	
======================================	=====
======================================	
1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività con	n: ==
a) i proventi patrimoniali e di gestione;	=====
b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati. =====	
2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire lega	ıti. =
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione della propri	a im-
magine, ivi incluso l'utilizzo del proprio nome, denominazione stor	
delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate	
Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per il	
tive compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.	
======================================	
Organizzazione	
======================================	
1. Sono organi della Fondazione:	
a) l'Assemblea degli Accademici	
b) il Presidente-Sovrintendente	
c) il Consiglio Accademico	=====
d) il Consiglio di Amministrazione	-===
e) il Collegio dei Revisori	
2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano c	oloro
che li hanno nominati, né ad essi rispondono.	====
3. Non possono far parte degli organi della Fondazione di cui alle le	ttere
b, c, d, e, dell'art. 7, comma 1 del presente statuto, coloro che si tro	
nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 199	
55, lettere a, b, c, d, f. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella	
ma seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti s	
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla	
ge e dallo statuto. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, n	
chiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.	e ui-
4. I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b,	
e, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:	c, a,
- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;	=====
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati pre	
dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b), C,
" / " / "	====
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzior	ie di
cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55;	

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute conse-
Cutive deli organo dei quale jamio pares)
5. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte
non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono
necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimen-
to a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche
su richiesta di chi ha nominato il singolo componente.
6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere
parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (i-
vi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipen-
denti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o
indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si
considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
======================================
======================================
======================================
, ·
Assemblea degli Accademici ===================================
1. L'Assemblea degli Accademici è costituita da settanta Accademici a vi-
ta, effettivi, che devono essere cittadini italiani che non si trovino nelle
condizioni previste all'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55 e
sono scelti tra:
a) coloro che emergono nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine
ad essa attinenti;
b) persone distintesi per servigi resi all'arte o alla Fondazione; tali perso-
ne non possono superare il numero di dodici.
2. L'Assemblea degli Accademici effettivi, su proposta del Consiglio Acca-
demico, può nominare fino a trenta Accademici onorari, di cittadinanza e-
stera purché appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a)
e b) nella stessa proporzione. Gli accademici onorari hanno la facoltà di
intervenire alle Assemblee generali e di prendere parte alle discussioni,
ma senza diritto di voto. Essi non possono ricoprire cariche sociali.
3. Gli Accademici effettivi e onorari possono recedere dalla carica. L'As-
semblea provvede ad eleggere nuovi Accademici effettivi o onorari nel
momento in cui vengono a crearsi posti vacanti, con le norme stabilite
all'art. 10, comma 3 del presente statuto.
======================================
======================================
All'Assemblea degli Accademici compete di:
a) eleggere gli Accademici effettivi ed onorari ai posti vacanti secondo
criteri e modalità stabiliti nel presente statuto;
b) eleggere cinque membri del Consiglio di Amministrazione;
b) eleggere cinque membri del consigno di Amministrazione,
c) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione che
svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea degli Accademici e
del Consiglio Accademico;
d) eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente Accademico e i
cinque membri del Consiglio Accademico, che durano in carica cinque an-
ni; ====================================
e) revocare il Presidente e i membri di cui ai punti b) e d), anche su pro-
posta del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi;
f) proporre modifiche statutarie;

- g) formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su materie attinenti alla cultura e all'educazione musicale; h) approvare le norme per il proprio funzionamento nel rispotto di guan
- h) approvare le norme per il proprio funzionamento nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici


- 1. L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli Accademici effettivi. 2. L'Assemblea è convocata per mezzo di inviti personali ai soci; tali inviti, da spedirsi, con lettera raccomandata o con altro strumento, anche telematico, che dia certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data stabilita, debbono contenere l'ordine del giorno della materia da trattarsi. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza semplice degli Accademici effettivi presenti, anche per la nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. È dovere degli Accademici di intervenire alle adunanze dell'Assemblea e partecipare all'attività dell'Accademia. All'Accademico Effettivo che per due anni consecutivi e senza giustificati e gravi motivi non partecipa alle assemblee e non esercita il diritto di voto, sarà inviato un richiamo scritto dal Presidente. Trascorso un ulteriore anno da detta comunicazione, qualora l'Accademico non sia intervenuto alle assemblee e non abbia esercitato il diritto di voto, perderà la qualifica di Effettivo, assumerà quella di Accademico Onorario in soprannumero e verrà sostituito con le modalità previste dal presente statuto.
- 3. Le proposte di candidatura ad Accademico Effettivo devono essere rivolte per iscritto al Presidente dell'Accademia da almeno cinque Accademici effettivi (unitamente o anche singolarmente), e devono pervenire entro la data indicata dal Presidente nella convocazione dell'Assemblea. Ciascun Accademico Effettivo non può avanzare proposte di candidatura in numero superiore ai posti da ricoprire, e comunque in numero non superiore a tre nominativi. Le candidature da sottoporre alla votazione dell'Assemblea non possono superare il triplo dei posti disponibili. La valutazione delle candidature è affidata al Consiglio Accademico che delibera a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Per le candidature di Accademici effettivi ed Accademici onorari, l'Assemblea delibera con votazione segreta. La votazione si effettua depositando nell'urna l'apposita scheda fra quelle distribuite a cura della Presidenza. Ogni scheda reca nell'esterno l'indicazione a stampa dell'elezione a cui il voto è destinato. Gli scrutatori compileranno l'elenco dei votanti. Le schede, di tipo diverso per l'elezione degli Accademici Effettivi e degli Accademici Onorari, conterranno l'elenco prestampato dei nomi dei candidati, in ordine alfabetico. Il voto verrà espresso marcando il nome di ciascun candidato prescelto. Saranno considerate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiore al numero dei posti disponibili. Le schede firmate all'esterno non devono essere aperte e sono escluse dal conteggio dei votanti; le schede firmate all'interno sono nulle. Saranno annullate le schede contenen-

ti indicazioni diverse da quelle necessarie al voto. Saranno altresì annullate le schede comunque contrassegnate o per le quali risulti una qualsiasi infrazione alle norme statutarie.

- 4. Gli Accademici impossibilitati a intervenire potranno votare per corrispondenza; a tale scopo, insieme con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno inviate le schede di votazione da riempire, unitamente ad una busta predisposta; con l'indicazione del mittente, agli effetti della compilazione dell'elenco dei votanti; le schede di votazione dovranno pervenire all'Accademia non più tardi dell'ora di convocazione dell'Assemblea. Gli scrutatori, preso nota del votante, apriranno la busta da lui inviata e deporranno nell'urna la scheda. Potranno essere attivate metodologie di voto che tengano conto delle nuove tecnologie informatiche al fine di consentire il voto online in alternativa al voto cartaceo. Tale eventuale procedura andrà definita con apposito Regolamento, che garantisca la segretezza del voto. L'elezione sarà valida quando i candidatì abbiano riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti, comprese le schede bianche e le schede nulle nel computo di questi, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Qualora, all'esito della prima votazione, rimangano posti vacanti la votazione si ripeterà non oltre 40 giorni dalla prima. Dalla seconda votazione saranno esclusi i candidati che nella prima non abbiano riportato almeno un numero di voti corrispondente a un quinto del numero dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Qualora all'esito della seconda votazione rimangano posti vacanti , si procederà ad una terza votazione non oltre 40 giorni dalla seconda. Nella terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Dalla terza votazione saranno esclusi i candidati che nella seconda non abbiano riportato almeno un numero di voti corrispondente ad un terzo del numero dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'u-__________ nità superiore.
- 5. Il numero dei voti necessari per l'elezione del Presidente è di due terzi dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Gli Accademici impossibilitati a intervenire in Assemblea potranno votare per corrispondenza, o avvalendosi delle eventuali nuove metodologie di volo che tengano conto delle nuove tecnologie informatiche al fine di consentire il voto online in alternativa al voto cartaceo. Tale eventuale procedura andrà definita con apposito Regolamento, che garantisca la segretezza del voto. Occorrendo, la votazione sarà ripetuta non oltre 40 giorni dalla prima con le identiche modalità. Ove nemmeno dalla seconda risulti eletto il Presidente, la votazione si rinnoverà per la terza volta, non oltre 40 giorni dalla seconda; dalla terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Le votazioni si ripeteranno, se necessario, ogni 40 giorni secondo le stesse modalità, fino all'avvenuta elezione.

6. Le revoche di ci	ui all'art. 9 sono	deliberate a	maggioranza	assoluta	ae
suoi componenti.	=======================================	=========		======	=====

 =====	Capo II	======	==================================
 Consid	glio Accade	emico	



b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro di Euro 2.500,00 (Euro duemilacin-
quecento); ====================================
Socio Donatore ====================================
a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro
pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille); ====================================
b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un
contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinque-
mila); ====================================
Socio Benefattore
a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro
pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);
b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un
contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 10.000,00 (Euro dieci-
mila); ====================================
Socio Mecenate ====================================
a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro
pari ad Euro 10.000.00 (Euro diecimila);
b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un
contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 30.000,00 (Euro trenta-
mila). ====================================
5. Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere ag-
giornati dal Consiglio di Amministrazione.
======================================
======================================
======================================
Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri,
compreso il Presidente ed è costituito come segue:
a) il Presidente-Sovrintendente;
b) il Sindaco di Roma Capitale o un consigliere da lui nominato;
c) un consigliere nominato dal Ministero dei beni e delle attività cultura-
d) un consigliere nominato dalla Regione Lazio;
e) cinque consiglieri nominati dall'Assemblea degli Accademici; ======
f) cinque consiglieri in rappresentanza dei soci Fondatori non di diritto,
di cui al successivo comma 2.
In caso di mancanza di componenti di cui alla lettera f) del presente comma, il Consiglio provvede alla nomina per cooptazione dei rappresen-
tanti dei soci Fondatori non di diritto che abbiano garantito i contributi
maggiori ancorché inferiori al limite di cui al successivo comma 2. Detti
membri decadono automaticamente alla nomina di consiglieri di cui alla
lettera f) del presente comma. I componenti nominati per cooptazione
decadono man mano che un socio Fondatore realizzi la condizione mini-
ma per nominare un suo rappresentante in Consiglio d'Amministrazione,
avuto riguardo all'entità degli apporti.
2. I soci Fondatori di cui all'art.13, comma 1, sub a) del presente statuto
che abbiano conferito, oltre ad un apporto al patrimonio, un contributo
annuo alla gestione pari almeno al cinque per cento del contributo an-
nuo erogato dallo Stato, e si obbligano al versamento di tale contributo

sentante in Consiglio di Amministrazione. La permanenza nel Consig d'amministrazione dei rappresentanti così nominati è subordinata all'er gazione da parte di questi del contributo annuo per la gestione dell'en nella misura minima stabilita dal presente comma. In presenza di so Fondatori che soddisfino i requisiti di cui al primo periodo in numero s periore a cinque, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza delle posizioni dispo	te oci u- in ni- lla co- te, e- ne,
gazione da parte di questi del contributo annuo per la gestione del contributo di sono per la gestione del sono per la	oci u- in ni- lla ro- te, e-
nella misura minima stabilita dal presente comma. In presenza di so Fondatori che soddisfino i requisiti di cui al primo periodo in numero s periore a cinque, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante	u- in ni- lla ro- te, e-
Fondatori che soddisfino i requisiti di cui al primo periodo il numero si periore a cinque, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante	in ni- lla te, e-
periore a cinque, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante	ni- lla ro- te, e- ne,
Candidio di Amministrazione, fino a concorrenza delle posizioni dispo	lla ro- te, e- ne,
Considio di Amministrazione, into a concerta	te, e-
has a reprise popular dine il maggior contributo annuo a	te, e- ne,
bili, coloro che garantiscono, nell'ordine, il maggior contributo annuo a gestione. In caso di decadenza di un Consigliere di Amministrazione, pi	e- ne,
nunciata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presiden	ne,
per il venir meno dei requisiti di partecipazione, subentra il primo degli	10,
sclusi. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione sclusi.	ori
sclusi. Possono partecipare alle sedute del consiglio di minimitali soci. Fondati	OIII.
senza diritto di voto, ulteriori quattro rappresentanti dei soci Fondat	ella
di cui all'art. 13, comma 1, sub a) del presente Statuto. La durata de	bi-
partecipazione è limitata a due anni e sei mesi, eventualmente rinnova	io-
li, nel rispetto del principio di rotazione tra quanti soddisfino le condiz	an-
ni per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione s	====
1:::the di voto ==================================	i
3. Il Consiglio di Amministrazione accerta, alla prima seduta dopo la	inci
mina, il possesso dei requisiti per la nomina del rappresentanti dei s	-==
rendeteri di cui all'art 13 comma 1, sub a) dei presente Statuto.	- 1
14 Il Consiglio nomina nel proprio ambito, con le modalità stab	nto
dall'art 18, comma 4, un Vice-Presidente, che sostituisce il Freside	
malla que funzioni in caso di assenza o di impedimento.	
E il mandato di membro del Consiglio d'Amministrazione e gratuito.	
======================================	
I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requ	15111
=================================	
Durata in carica del Consiglio di Amministrazione	ima
1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dana pi	a
minima a i cuoi componenti possono essere ricontermati.	-
a to see di vacanza nel corso del quinquennio, il liuovo consignor	= 11- ====
mano in carica fino alla scadenza del predecessore.	ļ
Art, 1/ ===================================	
======================================	
a c l'a di Ameministrazione!	
-) il bilancio consuntivo: ============	hlaa
Les delibers le modifiche delle statute, anche su proposta dan Assert	ibica
Li li accademici che divengono efficaci all'esito dell'approvazioni	e uu
name della compotente Autorità governativa;	ì
anneva su proposta del Sovrintendente, i programmi scien	Cirici,
a nachá i programmi didattici: approva inoltre i programmi di accivica	arti
eties, che deveno essere corredati dei relativi budget preventivi, ur	Van
dità trionnale ed aggiornati annualmente, che ne dimostrino la con-	pati-
	Į
d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fond	azio-
ne;_====================================	

e) nomina, su proposta del Presidente e del Consiglio Accademico, eve	
tuali Comitati aventi funzioni consultive su specifiche materie o settori	
attività, determinandone la composizione e le funzioni; nomina inoli	tre
con le stesse modalità i docenti dei corsi;	
f) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e gli a	ltri
regolamenti; ====================================	?: ==
g) determina, nel rispetto della normativa vigente, la misura della ret	tri-
buzione dovuta al Presidente-Sovrintendente per lo svolgimento de	
funzioni professionali di sovrintendente e direttore artistico di o	
all'art.19, comma 1, del presente statuto;	
h) si pronuncia, in sede consultiva, su ogni materia attinente all'attiv	ità
ed all'organizzazione della Fondazione. =====================	
======================================	
====== Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ======	-==
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno tre vo	lte
all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia	
richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri.	
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del gio	nr-
no delle materie da trattare, devono essere inviati a mezzo di lettera ra	
comandata o altro strumento, anche telematico, che dia certezza di ric	·e-
zione, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei sing	
Consiglieri. ====================================	===
3. Nei casi di urgenza la convocazione avviene con le medesime mod	la-
lità di cui al comma precedente, con preavviso di almeno due giorni	
spetto alla data della prima riunione.	
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la prese	
za della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto fav	
revole della maggioranza dei presenti.	
5. Le modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza assoluta d	
componenti il Consiglio d'Amministrazione.	==
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
7. È ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazion	ne
da parte dei Consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione, i	
compresa la videoconferenza e l'audioconferenza, e il Consiglio sarà v	
lidamente riunito. ====================================	a- ==
8. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione sono reda	
da un segretario che può essere un Consigliere d'Amministrazione nom	
nato dal Presidente all'inizio della seduta del Consiglio, oppure un dir	
gente della Fondazione, appositamente nominato, di volta in volta, d	
Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.	==
9. Alle riunioni del Consiglio partecipano i componenti del Collegio d	انما
Revisori dei conti. ====================================	==
======================================	
II Presidente-Sovrintendente	
======================================	
======================================	
1. La Fondazione è presieduta dal Presidente dell'Accademia Naziona	
di Santa Cecilia, che svolge anche le funzioni di Sovrintendente e di D	- 1
rettore Artistico, dura in carica cinque anni ed è eleggibile per non più	
due mandati, se consecutivi.	
	- 1

. Il Presidente-Sovrintendente:
h) ha la legale rappresentanza della Fondazione; ====================================
glio di Amministrazione; c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico e gli eventuali Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni; d) assicura la tenuta delle scritture contabili; e) predispone il bilancio d'esercizio e le indicazioni programmatiche da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le indica- zioni programmatiche, corredate dei relativi budget preventivi che ne di- mostrino la compatibilità economica, hanno validità triennale e vengono
aggiornate annualmente. ————————————————————————————————————
4. In caso di dimissioni od impedimento non temporaneo del Presidente-Sovrintendente si procede entro sessanta giorni all'attivazione delle procedure per la sua sostituzione. In attesa della nomina del nuovo Presidente-Sovrintendente il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di cui al precedente comma 3. 5. Viene attribuito il titolo di Presidente Onorario a coloro che abbiano svolto per almeno tre mandati le funzioni di Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 6. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Accademico.
======================================
20 22222222222222222222222222222222222
attività culturali e del turismo. 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti. 5. Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazio-

6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio. 7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con delibera del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio sociale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e septies del codice civile. ———————————————————————————————————	ne in conformità ai criteri stabiliti con decreto de le attività culturali e del turismo, di concerto de mia e delle finanze.	con il Ministro dell'econo-
7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con delibera del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio sociale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e septies del codice civile.	6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà società di revisione iscritta nel registro tenuto	essere esercitato da una ai sensi di legge. Ad essa
le. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e septies del codice civile.	7. L'incarico alla società di revisione è conferito bera del Consiglio di amministrazione, con scac	per un triennio con deli- lenza alla data del Consi-
1. I Revisori restano in carica cinque anni e ciascuno di essi può essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. 2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica. Bilancio e disposizioni finali Art. 22 Il Bilancio I. L'esercizio finanziario della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. Controllo di gestione Controllo di gestione di Attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. II controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Art. 24 Principi di organizzazione Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle rispondenze del risultati. I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e ammi-	le. Si applicano in quanto compatibili le dispo	sizioni di cui agli articoli
1. I Revisori restano in carica cinque anni e ciascuno di essi può essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. 2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica.		
revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. 2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica.		
viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica. Titolo IV Bilancio e disposizioni finali Art. 22 Il Bilancio e coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. Art. 23 Controllo di gestione entro sei mesi dalla Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Art. 24 Principi di organizzazione Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle rispondenze dei risultati. I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e ammi-	revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha	nominato. ======
Bilancio e disposizioni finali Art. 22 Il Bilancio 1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. 2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————	viene nominato con le modalità di cui all'art. 20	0, comma 1, scade insie-
Bilancio e disposizioni finali Art. 22 Il Bilancio 1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. 2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————		
Art. 22 1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. 2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. 5. Il Presidente-Sovrintendente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 5. Art. 24 6. Art. 24 6. Art. 24 6. Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle rispondenze dei risultati. 6. I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e ammi-	•	
1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. == 2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. ====================================	·	
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————		
zioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————	1. L'esercizio finanziario della Fondazione coinc	cide con l'anno solare. ==
nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————	2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è re	datto secondo le disposi-
nomia e delle Finanze. 3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ———————————————————————————————————	zioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civ	ile in quanto compatibili,
3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. ====================================		
essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. ————————————————————————————————————		
4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ====================================	essere approvato dal Consiglio di Amministrazi	one entro sei mesi dalla
meno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. ————————————————————————————————————		
1. Il Presidente-Sovrintendente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ———————————————————————————————————	meno trenta giorni prima della data fissata per l'	approvazione. =====
1. Il Presidente-Sovrintendente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ———————————————————————————————————		
Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ———————————————————————————————————		
dell'attività posta in essere dalla Fondazione. ====================================	Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione	di un appropriato siste-
ne ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ————————————————————————————————————	dell'attività posta in essere dalla Fondazione. ==	
controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ====================================	ne ed è svolto in maniera continua secondo mod	dalità che verranno stabi-
dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. ————————————————————————————————————		·
mane, finanziarie e strumentali. ====================================		
Art. 24 ===================================		
Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle rispondenze dei risultati.	,	
Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle rispondenze dei risultati. ————————————————————————————————————	7116.27	
mi da attuare nonché la verifica delle rispondenze dei risultati. ======= I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e ammi-		
I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e ammi-		

Patrocinio Legale ondazione può avvalersi della consulenza e vocatura dello Stato ovvero di membri del MICHELE DALL'ONGARO MASSIMO SARACENO	del patrocinio le libero Foro. == ==================================	gale del-
MICHELE DALL'ONGARO ====================================		gale del- ======= ========
MICHELE DALL'ONGARO MASSIMO SARACENO		
MASSIMO SARACENO	, d ²	
	,	
	, e ²	
	, d ²	
	, d	
	n d	
	, c ²	
	, e [©]	
	e de la companya de	
	n ^d	
	e d	

1. Il Collegio dei <u>r</u>Revisori <u>dei conti</u>è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila corretta amministrazione e gestione. È affidato al Collegio il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di contabile di cui all'articolo 2403 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2409 bis 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis e 2409 septies del codice civile. <u>Le riunioni</u> **Assiburata** Mell'echodinia" e delle dei/benille delle/attività Echamia e possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia 5. Il compenso dei Revisori <u>è determinato dal Consiglio di Amminist</u> STATUTO - proposta revisione Ministero- dei beni e delle attività culturali e del turismo. culturali e del turismo, di concerto con il Ministro conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti. finanze, è determinato, all'atto della nomina, 1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e \mid delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del 3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. È affidato al Collegio il controllo contabile di cui all'articolo 2403 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 5. Il compenso dei Revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis e 2409 septies del codice civile. Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dell'Economia e delle Finance ed è a carico della Fondazione. Il Collegio dei Revisori STATUTO VIGENTE dei beni e delle attività culturali e del turismo. Capo VI Art. 20

" I3

LEGATO

delle Finanze ed è a carico della Fondazione.

società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge. Ad essa è 6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una affidata anche l'attività di revisione del bilancio.

applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e 7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con delibera S del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data del Consiglio Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio sociale. septies del codice civile,

Art. 21

Durata in carica del Collegio dei Revisori

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismeciascuno di essi può 1. I Revisori restano in carica cinque anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con i essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. 2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica,

> 2. In caso di vacanza nel corso del quinquennìo il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli

in carica.

causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo.

1. I Revisori restano in carica cinque anni e possono essere revocati per giusta

Durata in carica del Collegio dei Revisori Art. 21





strate copie a continue costituita da n 6

april, portugo D. C. C. C. C.

doma, il 20 60 myr, o 212